

GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLIX Fasc. 1 -1999

Rodolfo Murra

UN NUOVO TERMINE IN CASSAZIONE?

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 26 giugno 1998 n. 6332 — Pres. Grossi — Est. Talevi — P.M. Raimondi (concl. conf.) — Soc. Nuova Tirrena (avv. Longo) c. Pratofiorito ed altri.

(*Dichiara improcedibile ricorso avverso App. Firenze 21 febbraio 1995*).

[1296/288] Cassazione civile - Deposito di atti - Del ricorso - Notificazione del ricorso - Nullità - Rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. - Applicabilità.

(C.p.c., art. 160, 369, 371-bis).

Nel caso in cui la Corte di Cassazione, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne abbia disposto la rinnovazione, si applica al ricorso (nuovamente) notificato il termine di deposito fissato a pena d'improcedibilità dal comma 1 dell'art. 369 c.p.c. con decorrenza dalla data della nuova notificazione o dall'ultima notificazione quando il rinnovo sia stato disposto nei confronti di più parti (1).

(Massima ufficiale).

(*Omissis*). — La Nuova Tirrena ha provveduto a rinnovare la notifica predetta nel termine stabilito, e più precisamente il 26 giugno 1997, ma ha depositato il ricorso solo il 17 luglio 1997.

Occorre pertanto stabilire se il termine per il deposito stabilito dall'art. 369 c.p.c. debba ritenersi applicabile nella fattispecie.

Ritiene il Collegio che la risposta debba essere positiva.

In passato questa Corte Suprema ha talora esposto osservazioni potenzialmente applicabili anche nella fattispecie ed idonee a suffragare la soluzione opposta a quella ora esposta; infatti, sia pure nella diversa ipotesi d'integrazione del contraddittorio (attualmente disciplinata dall'art. 371-bis c.p.c.), ha ritenuto che il deposito dell'atto integrativo del contraddittorio, « in mancanza di una norma che prescrive tale deposito entro un termine perentorio, è sufficiente avvenga prima della discussione della causa innanzi al Collegio, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione il controllo della ritualità e della tempestività della notifica » (v. Cass. n. 2456 del 1981 ed altre precedenti).

La tesi emergente (in parte implicitamente) da tali decisioni è dunque che dopo la prima notifica alle controparti eseguita dal ricorrente, qualora questi debba procedere ad un rinnovo di notifica del ricorso (o ad una integrazione del contraddittorio, ipotesi che — come già sopra rilevato — è stata poi disciplinata dall'art. 371-bis c.p.c. sul quale v. quanto verrà esposto in seguito), l'ulteriore notifica non è disciplinata dalla normativa di carattere generale in tema di deposito del ricorso prevista dall'art. 369 c.p.c.

Detta interpretazione non sembra però condivisibile.

Infatti dall'esame degli art. 369, 370 e 371 c.p.c. sembra emergere la volontà del legislatore di dettare come regola generale per il ricorso, per il controricorso e per il ricorso incidentale la necessità del deposito entro un termine predeterminato fissato in 20 giorni (rispettivamente « dall'ultima notificazione » per il ricorso principale od incidentale e « dalla notificazione » per il controricorso).

Allorché poi il legislatore, forse anche per reagire proprio alla giurisprudenza sopra citata, ha deciso di disciplinare il deposito dell'atto d'integrazione del contraddittorio introducendo l'art. 371-bis c.p.c., lungi dal ripudiare la regola che ogni ricorso (principale od incidentale) e controricorso deve essere depositato entro un congruo termine predeterminato, e quindi non coincidente con l'inizio della discussione (ma precedente rispetto a detto inizio), ha stabilito che l'atto d'integrazione del contraddittorio deve essere depositato entro i soliti venti giorni, con l'unica novità (che non appare peraltro di particolare rilievo) che questi decorrono non dalla notifica ma dalla scadenza del termine assegnato per la medesima. È pertanto ragionevole ritenere che abbia dettato tale norma per il caso d'integrazione del contraddittorio senza introdurre un'altra per l'ipotesi di rinnovo della notifica del ricorso, in quanto ha dato per scontato che quest'ultima dovesse ritenersi ricompresa nell'ambito di applicazione della sopra citata regola generale.

Non sembra inutile aggiungere che sarebbe priva di base l'obiezione che un deposito del ricorso comunque c'è stato e che quindi una volta effettuata una nuova notifica del medesimo non v'è bisogno di depositare l'atto una seconda volta. Infatti, con riferimento alla parte intimata nei cui confronti viene disposto detto rinnovo, non vi è mai stato un rituale deposito dato che non vi è mai stato un ricorso ritualmente notificato; va a tal proposito considerato in particolare che «... nessuna norma consente di anticipare, rispetto alla notifica del ricorso, il suo deposito in cancelleria...» e che prima della (rituale) notifica «... non esiste tecnicamente un ricorso e non si configura, pertanto, alcuna possibilità di procedere al suo deposito...» (cfr. Cass. n. 2951 del 1974).

Se si passa a considerare la problematica in esame alla luce della *ratio* della disciplina dei termini in genere e di quelli predetti in particolare, la soluzione sopra prospettata appare ulteriormente suffragata.

Appare pressoché pacifico che i termini in genere (ed il rilievo vale anzitutto per quelli stabiliti dalla legge, ma vale anche per quelli stabiliti dal giudice) hanno come scopo la disciplina del processo dal punto di vista temporale, nel senso che soddisfano l'esigenza di assicurare il tempestivo, ordinato e quindi efficiente svolgersi delle attività processuali, scandendone i tempi secondo le logiche e le priorità ritenute opportune e quindi evitando tra l'altro accavallamenti e sovrapposizioni di atti ovvero inversione dei medesimi, nonché il protrarsi eccessivo dell'inattività delle varie parti. Ai fini della questione in esame va soprattutto rilevato che tali limiti temporali, coinvolgenti più o meno direttamente ed incisivamente tutte le attività processuali, consentono al giudice un efficace controllo ed alle parti un'efficace e tempestiva attività difensiva.

In particolare la necessità che ogni ricorso, anche nel caso di rinnovo della notifica, debba essere depositato entro un termine predeterminato, e più precisamente entro un certo lasso di tempo dopo la notifica (o dopo il termine stabilito per la medesima) e prima dell'udienza di discussione consente alla Corte Suprema di esaminare per tempo l'atto (ed alle controparti di svolgere tempestivamente la loro attività difensiva — ad es. decidendo di rinunciare o meno ad un ricorso incidentale ovvero decidendo di offrire o meno una determinata prestazione in cambio della rinuncia al ricorso in relazione al quale è stato disposto il rinnovo della notifica — dopo aver controllato la ritualità o meno del rinnovo predetto in tempo utile e cioè *prima* dell'udienza di discussione). A proposito della necessità che l'esame da parte di questa Corte sia tempestivo, va attribuito adeguato rilievo al fatto che essa può riconoscere di dover provvedere ai sensi dell'art. 375 c.p.c. pronunciando in camera di consiglio con ordinanza, e che in tal caso le conclusioni del P.M. sono notificate almeno 20 giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie. È indubbio che tale procedimento non appare conciliabile con la tesi secondo la quale il deposito può essere effettuato senza termini predeterminati ed in particolare in qualunque momento prima della discussione della causa.

Si deve dunque concludere che qualora questa Corte disponga il rinnovo della notifica di un ricorso, il ricorrente dopo la nuova notifica deve procedere ad un (nuovo) deposito del ricorso (nuovamente) notificato entro venti giorni dalla notificazione (o dall'ultima notificazione qualora sia stato disposto il rinnovo della notifica nei confronti di più parti).

Nella specie il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile. (*Omissis*)

(1) [1296/288] Un nuovo termine in Cassazione?

In un giudizio relativo ad un sinistro stradale verificatosi nel 1973 (!) le parti — dopo una serie di vicissitudini processuali — si sono ritrovate (per la seconda volta) dinanzi alla Corte di Cassazione, per la richiesta di annullamento di una sentenza della Corte d'appello di Firenze.

La Corte in una prima udienza rilevava la nullità della notificazione del ricorso nei confronti di una delle parti vittoriose nel giudizio di merito, e ne disponeva la rinnovazione entro un termine perentorio. Il ricorrente provvedeva tempestivamente all'incombente, ma depositava l'ulteriore originale del ricorso (stavolta correttamente notificato) ventuno giorni dopo l'avvenuta notificazione.

Con la sentenza sopra pubblicata i giudici di legittimità hanno stabilito il principio in forza del

quale si applica il termine prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. anche all'ipotesi di deposito del ricorso per il quale la Corte di Cassazione abbia disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 stesso codice.

L'affermazione è praticamente inedita.

Invero, come rammenta la stessa Corte nella sentenza in rassegna, nell'analogo caso di ordine d'integrazione del contraddittorio, e, quindi, di notificazione di un ulteriore ricorso successivamente a quello già depositato, l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto era nel senso che fosse sufficiente a scongiurare l'improcedibilità dell'impugnazione il deposito del ricorso (bene inteso notificato nel termine perentorio stabilito) avvenuto in un qualsiasi momento prima dell'inizio della discussione della causa nella pubblica udienza (1). La ricordata tendenza a consentire il deposito fino all'inizio della discussione veniva giustificata, da un lato, con l'assenza di una norma che prescrivesse un termine perentorio per la produzione dell'atto integrativo del contraddittorio (in causa inscindibile) e, dall'altro lato, con il fatto che nessun pregiudizio concreto si verificava nel giudizio atteso che alla Corte veniva comunque riservata, prima di concedere la parola ai difensori, la possibilità di controllare la ritualità e tempestività delle notificazioni integrative.

Com'è noto le modalità di svolgimento dell'attività d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione sono state disciplinate *ex novo* con l'art. 62 della l. n. 353 del 1990 (che ha introdotto nel codice di rito l'art. 371-bis) (2), il quale ha imposto che il ricorso relativo debba esser depositato — a pena d'improcedibilità — entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Una norma, in sostanza, per *ratio* analoga *in parte qua* a quella contenuta nell'art. 369, comma 1, dalla quale si differenzia per la previsione di un diverso *dies a quo*: dovendosi intendere improcedibile il ricorso quando l'atto d'integrazione del contraddittorio è depositato oltre venti giorni dopo (non già l'ultima notificazione, bensì) la scadenza del termine perentorio assegnato per ottemperare all'ordine d'integrazione.

Il legislatore del 1990, invece, ha taciuto con riferimento al problema del deposito del ricorso in rinnovazione, rispetto al quale continua a non esistere una norma *ad hoc*. E proprio questo silenzio dei *conditores* è valso a rafforzare nella Corte, con la decisione in commento, l'idea che al fenomeno del deposito del ricorso in rinnovazione per nullità della notifica sia « pacificamente » applicabile la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 369 più volte citato: se — hanno osservato i giudici di legittimità — il legislatore ha voluto disciplinare espressamente il deposito dell'atto d'integrazione del contraddittorio, introducendo un termine perentorio per l'incombente (3), perché mai ha ommesso di regolamentare anche il diverso caso del deposito del ricorso del quale sia stata rinnovata la notifica? La soluzione al quesito, quindi, i giudici di Piazza Cavour l'hanno trovata ritenendo indubitabilmente applicabile anche alla fattispecie in argomento il termine di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione del ricorso di nuovo (e correttamente) notificato.

La decisione appare condivisibile, anche se vale a sconfessare uno degli argomenti per i quali — *ante* novella del '90 — la stessa Corte ammetteva il deposito dell'atto d'integrazione del contraddittorio fino all'inizio della discussione (4).

Va osservato che la statuizione in rassegna ha respinto, correttamente, l'eccezione in virtù della quale si tendeva a dimostrare che, una volta depositato il ricorso originario, la cui notificazione era affetta da nullità, non vi fosse più bisogno di rispettare alcun termine per depositare il successivo ricorso rinnovato. Invero il deposito del ricorso correttamente notificato è indispensabile perché è solo la rinnovazione, ai sensi di un principio generale (contenuto nell'art. 291 c.p.c.), ad impedire

(1) Cfr., oltre a Cass. 24 aprile 1981 n. 2456, citata in motivazione, anche Cass. 10 aprile 1979 n. 2069 e Cass. 4 giugno 1976 n. 2013. Per riferimenti anche dottrinali sul punto v. VACCARELLA, *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. proc.* 1972, 97 ss.; PAOLINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, ivi 1970, II, 545 ss.; e, più di recente, SINISI, *Il litisconsorzio nelle fasi gravame*, II, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1982, 1107 ss.

(2) Sul quale v. IMPAGNATELLO, *Commento all'art. 62, l. n. 253 del 1990*, in *Le nuove leggi civili commentate* 1992, 240 ss.; CONSOLO, LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano 1991, 333 ss.

(3) Non manca nella sentenza, probabilmente, un tratto di velata polemica sul punto, allorché la Corte ha offerto una sua possibile giustificazione all'introduzione dell'art. 371-bis adducendo una « reazione » del legislatore alla giurisprudenza richiamata *sub* nt. 1.

(4) Si è detto che la Corte, con il consentire il deposito fino all'ultimo momento prima della discussione, ammetteva comunque l'inconfigurabilità di qualsiasi lesione, sia del diritto di difesa sia dei poteri del giudice, giacché veniva sempre consentito al Collegio il controllo della ritualità e della tempestività della notifica.

ogni decadenza: di talché prima della rituale notificazione non è possibile procedere ad alcun deposito presso la cancelleria della Corte, non esistendo alcun ricorso « depositabile ». E se il deposito del ricorso la cui notifica sia nulla è egualmente avvenuto spetta al Collegio ordinarne la rinnovazione dopo aver dichiarato la nullità della notificazione medesima. In altri termini l'aver provveduto a costituirsi in giudizio con un ricorso non notificato non solleva il ricorrente dall'onere di ridepositare il successivo atto introduttivo debitamente notificato: del resto la necessità di assolvere a tale incombenza non veniva negata da nessuno, visto che ciò che stava in discussione era solo l'elemento dell'osservanza o meno di un termine.

Queste ultime considerazioni la Corte le ha trattate argomentando da un suo remoto precedente (5) che, in verità, si sarebbe già potuto interpretare nel senso oggi palesemente enunciato: in quella occasione, infatti, il supremo Consesso affermò che il deposito del nuovo ricorso, munito di una relazione di notifica validamente eseguita, sarebbe dovuto essere « tempestivo » ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Anche se la decisione sul punto non sembra dire nulla di più non v'è dubbio che la tempestività di tale adempimento si debba valutare con riferimento al termine perentorio contemplato dalla norma citata.

Ma con la sentenza in commento la Corte non si è voluta limitare a riprodurre quel generico principio, ed ha approfittato per svolgere alcune considerazioni utili a giustificare l'applicabilità del termine in questione. In effetti non è chi non veda che la *ratio* della disposizione che impone l'osservanza di un termine perentorio per il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di Cassazione mira a garantire alla Corte il potere di esaminare per tempo il ricorso ed al resistente di svolgere con tempestività la propria attività defensionale (6). Esigenze che si ravvisano anche nell'ipotesi della notifica del ricorso per vizio di notificazione.

Il principio oggi chiaramente espresso nella decisione in rassegna appare peraltro in linea con i criteri generali cui si ispira la disciplina della costituzione in giudizio della parte attrice. È notorio che il termine stabilito dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione in giudizio dell'attore nel giudizio di cognizione (che avviene attraverso l'iscrizione al ruolo della causa) decorre dal perfezionamento della notificazione della citazione, in quanto solo allorché sussiste litispendenza (e ciò avviene in presenza di una notificazione valida e perfetta) può configurarsi una costituzione in senso tecnico (7). Il problema che sorge nella prassi è che sovente, una volta dichiarata dal giudice (sul ruolo del quale, quindi, la causa è stata comunque iscritta) la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e contestualmente ordinata la rinnovazione, mentre viene imposto il rispetto di un termine perentorio per provvedere alla nuova notifica (stante la previsione del comma 1 dell'art. 291 c.p.c.) nulla si stabilisce per il deposito della nuova citazione dinanzi al giudice istruttore. In realtà l'attore dovrebbe provvedere all'effettiva (unica) costituzione nei termini di cui all'art. 165, depositando la citazione rinnovata entro dieci giorni (o cinque, in caso di abbreviazione) dalla regolare notifica, pena l'applicazione dell'art. 171 (con il rinvio alla disciplina dettata dall'art. 307, comma 1). È vero però che la regola generale viene spesso disattesa o comunque non perfettamente rispettata: infatti, almeno nell'ipotesi di deposito della citazione per chiamata di terzo *ex art.* 269, una tendenza giurisprudenziale e dottrina per nulla marginale considera meramente ordinatorio il termine di deposito sancito dal comma 4 della norma citata (con rinvio all'art. 165), con la conseguenza di ammettere la produzione dell'atto di chiamata anche alla stessa udienza di rinvio (8).

(5) Cass. 19 ottobre 1974 n. 2951, la cui massima è la seguente: « nell'ipotesi di rinnovazione di un precedente ricorso per Cassazione, inammissibile per vizio di notifica, il ricorrente deve procedere ad un nuovo tempestivo deposito del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dovendo escludersi che l'adempimento di tale formalità sia resa superflua dall'avvenuto deposito del precedente ricorso, posto che nessuna norma consente di anticipare, rispetto alla notifica del ricorso, il suo deposito in cancelleria e che, inoltre, il citato art. 369 c.p.c., facendo decorrere il termine per l'adempimento in parola dalla data della notificazione, indica che, prima di questa, non esiste tecnicamente un ricorso e non si configura, pertanto, alcuna possibilità di procedere al suo deposito ».

(6) A tal proposito nella sentenza la Corte per un verso ha fatto riferimento alla possibilità di poter provvedere con il rito camerale, e per altro verso all'opzione, per il resistente, di rinunciare o meno ad un ricorso incidentale ovvero di offrire prestazioni alternative in cambio dell'avversa rinuncia a coltivare il giudizio.

(7) Cfr. CERINO CANOVA, *Dell'introduzione della causa*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da ALLORIO, II, 1, Torino 1980, 374; SALETTI, *Costituzione in giudizio*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1988, 2.

(8) Cfr. Cass. 12 dicembre 1983 n. 7341; Cass. 26 maggio 1980 n. 3441, *ivi* 1980; SATTA-PUNZI,

Ad ogni buon conto la sentenza in rassegna fissa, probabilmente per la prima volta, un principio di fondo: chi provvede alla rinnovazione della notifica di un ricorso per Cassazione lo deve depositare entro venti giorni dall'ultima notificazione valida. Per la certezza del diritto sarà bene che la Suprema Corte alla prima occasione utile consolidi l'orientamento, al fine di evitare che sull'altare del mancato rispetto di termini processuali si sacrificino altri ricorsi: nel frattempo i difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte, che incappano nella nullità della notificazione del ricorso, sono avvertiti.

RODOLFO MURRA

Diritto processuale civile, Padova 1996, 429, ed in nt. 9; CONSOLO, LUISO, SASSANI, *op. cit.*, 168: la tesi si giustificerebbe con la mancata previsione di alcuna conseguenza in caso d'inosservanza del termine di cui al comma 4 dell'art. 269. Uno degli effetti dell'opinione liberale è che nel fascicolo d'ufficio perviene prima la comparsa di risposta del terzo (che si deve costituire nel ben noto termine di decadenza di cui all'art. 166) e dopo l'atto di citazione per chiamata in causa.